

REGOLAMENTO (CEE) N. 2382/82 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 1982
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1982/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2116/82 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2116/82

ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 35,328 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 40.